


OBBLIGAZIONI DI VALUTA (oggetto è la prestazione pecuniaria con valore nominale già determinata o determinabile con riferimento a parametri fissi – es: MUTUO)

SI APPLICA IL PRINCIPIO NOMINALISTICO – ART. 1277 C.C.

MOMENTO FISIOLOGICO (non attuale obbligo restitutorio)	MOMENTO PATOLOGICO (obbligo restitutorio scaduto e inadempito)
<ul style="list-style-type: none">❑ INTERESSI CON FUNZIONE REMUNERATIVA Interessi corrispettivi (1282) / compensativi (1499) ❑ SVALUTAZIONE è RISCHIO PER IL CREDITORE (no rivalutazione della somma per il principio nominalistico) <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">possibile INDICIZZAZIONE (convenzionale, legale, giudiziaria)</p>	<ul style="list-style-type: none">❑ INTERESSI MORATORI (1224 c.c. – penale legale)❑ MAGGIOR DANNO ex art. 1224, 2° comma (con prova)❑ SVALUTAZIONE è DANNO (liquidabile ex 2° comma del 1224 c.c., <u>se supera</u> la misura degli interessi moratori)❑ PROVA DEL MAGGIOR DANNO: superate le presunzioni personalizzate – SSUU 19499/2008: riconosciuta in via presuntiva la differenza fra il saggio degli interessi legali e il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi – tutela del creditore: no interesse a non pagare...

- No cumulo interessi corrispettivi e moratori (hanno funzioni diverse e si riferiscono a periodi diversi)
- No cumulo rivalutazione ed interessi (svalutazione è rischio o danno...) con eccezione per i crediti di lavoro: art. 429 cpc
- L'art. 1284 c.c., 4° e 5° comma, prevede che in caso di domanda giudiziale o di arbitrato, il saggio degli interessi è quello stabilito in materia di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali (D.lgs. 231/2002: tasso rifinanziamento BCE + 8 punti percentuali) – TUTELA DEL CREDITORE – NO attività dilatorie

OBBLIGAZIONI DI VALORE (oggetto non è il denaro ma un determinato valore economico, espresso in una somma di denaro – es: RISARCIMENTO DEL DANNO)

- ❑ NON SI APPLICA IL PRINCIPIO NOMINALISTICO – ART. 1277 C.C.
- ❑ LA RIVALUTAZIONE è AUTOMATICA: serve ad individuare il petitum
- ❑ Sulla somma rivalutata, vanno liquidati gli interessi? E qual è la loro natura?
 - Bianca: gli interessi sulla somma rivalutata vanno corrisposti e sono moratori
 - Giurisprudenza: NON si applica art. 1224 c.c. - gli interessi sulla somma rivalutata hanno natura COMPENSATIVA e vanno liquidati solo in determinate ipotesi
- SSUU 1712/1995 : **si risarcimento da lucro cessante su somma liquidata, da calcolare con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale ovvero ad un indice medio...**
- SSUU 26008/2008: No interessi dalla mora ma dalla liquidazione, per evitare locupletazione del creditore
- Pronunce successive: il giudice, quando determina l'equivalente monetario del danno (danno emergente) deve verificare se il danneggiato si trova nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato in caso di risarcimento immediato: se la risposta è positiva, non si liquidano interessi; se è negativa, si possono liquidare interessi compensativi (lucro cessante) sulle somme progressivamente rivalutate

NO LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DI INTERESSI SU SOMMA RIVALUTATA, MA ONERE DEL CREDITORE/DANNEGGIATO DI DIMOSTRARE CHE SI TROVA IN SITUAZIONE DETERIORE

IPOSTESI RELATIVA A DEBITI DI VALORE – CASS. SS.UU. 1712/1995

IPOSTESI rivalutazione al 5% annuo					
	2000	2001	2002	2003	2004
100	105	110	115	120	125

Se, quindi, si calcolano interessi - per ipotesi all'1 % - su somma rivalutata, avremo 1,25 per anno, per un totale di 6,25

Se, invece, si calcola l'interesse sulle singole poste, avremo:

	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Quindi, il totale sarà 5,75

In alternativa, si potrà procedere con indice medio, ossia 1,15 annuo (con un totale di 5,75)

ANATOCISMO: capitalizzazione degli interessi, allo scopo di renderli a loro volta produttivi di interessi

❑ Art. 1283: norma di divieto, nonostante la formulazione...

❑ Ammesso:

- In virtù di pronuncia giudiziale
 - In virtù di convenzione
 - Secondo usi
- } in entrambi i casi deve trattarsi di interessi SCADUTI e DOVUTI da almeno 6 MESI

❑ Fino al 1999 anatocismo ritenuto lecito per usi bancari – poi rivoluzione della Cassazione:

- Insussistenza opinio iuris (quindi no uso normativo)
- Non può operare neppure uso negoziale poiché, per superare norma imperativa, dovrebbe essere precedente al 1942 (e non c'è prova...)

❑ Legislatore interviene con modifica 120 TUB: CICR può stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi, prevedendo altresì la «salvezza» dei rapporti pregressi

❑ Corte Cost. 425/2000: illegittimità costituzionale di tale norma

❑ Si apre il problema della ripetizione di indebito: la prescrizione è decennale, ma qual è il dies a quo? Per le banche, da ogni annotazione sul conto, per i clienti, dalla chiusura del conto

❑ SSUU 24418/2010: la prescrizione decennale si computa dalla chiusura del conto per le rimesse con FUNZIONE RIPRISTINATORIA DELLA PROVVISTA, ma non per quelle con funzione solutoria del debito.

Segue ANATOCISMO

❑ Regole attuali ex 120 TUB:

«gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»

Secondo alcuni: si reintroduce anatocismo attraverso interessi di mora

Per me: sembra disposizione ragionevole poiché interessi «maturati» - cioè scaduti – sono dovuti allo stesso modo della sorte capitale, per cui se inadempiti matura con riferimento ad essi il danno da ritardo (pensare alle rate di mutuo, comprensive di interessi corrispettivi e sorte capitale)

«per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.»

In pratica, qui si dispone una sorta di «scadenza legale» per gli interessi passivi in c/c (ove non è previsto un termine di «rientro» in bonis), stabilendo che al 31 dicembre si conteggiano gli interessi passivi e che il debitore ha sostanzialmente 2 mesi di tempo per pagare: mi sembra disposizione ragionevole, poiché altrimenti occorrerebbe chiudere il rapporto per accedere agli interessi, che sono compensativi.

Ha senso anche la previsione secondo cui, se il cliente autorizza l'addebito gli interessi sono considerati sorte capitale: non si tratta di "anatocismo legalizzato» ma – in sostanza – di un nuovo prestito che la banca concede al cliente per pagare il godimento del denaro (...si tratta di interessi con funzione remunerativa).

USURA

L.108/1996: l'art. 1 sostituisce l'art. 644 c.p. disponendo «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari» (c.d. «usura certa»), oltre all'ipotesi di c.d. «usura in concreto» (no superamento, ma sproporzione + difficoltà economica o finanziaria)

Si prevede altresì (art. 2) che il limite si ricava da rilevazioni trimestrali effettuate dal Ministro del Tesoro (ora MEF) in merito al TEGM (tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese) per ogni categoria di operazioni, aumentato di un quarto e con l'aggiunta di ulteriori quattro punti percentuali.

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI E TASSI MASSIMI AI FINI DELL'USURA (VALIDI DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2020)

Tipo di finanziamento	Importo	Tasso medio (%)	Tasso soglia (%)
Aperture di credito in conto corrente	Fino a 5.000 euro	10,6	17,25
	Oltre 5.000 euro	8,2	14,25
Scoperti senza affidamento	Fino a 1.500 euro	14,99	22,7375
	Oltre 1.500 euro	14,57	22,2125
Anticipi e sconti	Fino a 50.000 euro	7,06	12,825
	da 50.000 euro a 200.000 euro	4,97	10,2125
	Oltre 200.000	2,93	7,6625
Crediti personali	Per tutti gli importi	8,68	14,85
Altri finanziamenti	Per tutti gli importi	9,22	15,525
Prestiti contro cessione del quinto stipendio e della pensione	Fino a 15.000 euro	11,23	18,0375
	Oltre a 15.000 euro	7,77	13,7125
Credito finalizzato	Per tutti gli importi	8,95	15,1875
Credito revolving	Per tutti gli importi	15,98	23,975
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito	Per tutti gli importi	10,82	17,525
Mutui ipotecari a tasso fisso	Per tutti gli importi	2,03	6,5375
Mutui ipotecari a tasso variabile	Per tutti gli importi	2,44	7,05

Segue USURA

Dal punto di vista civilistico, si distinguono:

- **USURA ORIGINARIA**: ex art. 1815 c.c., la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (il contratto diviene sostanzialmente a titolo gratuito)
- **USURA SOPRAVVENUTA**: tassi che ab origine non superano la soglia ma questo avviene in un momento successivo (ad esempio, un tasso fisso originariamente lecito, pur restando immutato, diviene usurario perché nel tempo si abbassa il tasso soglia)



varie interpretazioni:

- nullità sopravvenuta (per violazione di norma imperativa) con proposizione di vari rimedi (riduzione al tasso soglia, riduzione disposta dal giudice secondo equità, nullità totale ex 1815);
- inefficacia sopravvenuta
- inesigibilità secondo buona fede

Soluzione con **SS.UU. 24675/2017**... smontano tutto!

Si afferma: - l'illecito civile non sussiste senza l'illecito penale, e quest'ultimo si collega alla condotta iniziale;

- se non c'è illecito civile non c'è nullità ex art. 1815;

- non ha pregio il riferimento alla buona fede perché ci si limita a chiedere interessi dovuti secondo un contratto

Soluzioni attuali?

- Surrogazione ex art. 120 quater TUB

- Rinegoziazione ex art. 1467, 3° comma, c.c. (mia ipotesi)

Segue USURA

- **ULTERIORE QUESTIONE:** Il superamento del tasso soglia va riferito solo agli interessi corrispettivi o anche a quelli moratori?

Tesi negativa:

- interessi corrispettivi e moratori hanno diversa funzione
- no applicazione del 1815 c.c. ma utilizzo dell'art. 1384 (riduzione della penale eccessiva) poiché interessi moratori sono penale legale

Tesi positiva:

- sia interessi corrispettivi che moratori hanno identica funzione economica, poichè remunerano mancato godimento (rispettivamente, volontario ed involontario) del denaro
- il tasso soglia è unico e si riferisce anche a interesse moratorio (per cui, se avviene superamento del tasso soglia anche solo con riferimento ad interessi moratori, il contratto diviene gratuito)

SOLUZIONE DELLE SS.UU. 19597 DEL 18.9.2020

- la disciplina repressiva dell'usura non è estranea alla tematica degli interessi moratori
- no tuttavia tutela ex art. 1384 c.c. (sarebbe casistica e difforme)
- sì applicazione della disciplina dell'art. 1815 c.c., ma tenendo conto della differenza di funzione fra interessi corrispettivi (costo) e moratori (danno), e dunque preservando il prezzo del denaro...
- **ex art. 1815 viene comminata la nullità degli interessi moratori sopra soglia, ma si applica l'art. 1224 laddove si prevede che dal giorno della mora sono dovuti interessi in misura identica a quelli corrispettivi**
- per il tasso soglia: anche se i DDMM fanno riferimento solo agli interessi corrispettivi, contengono (a fini conoscitivi) lo scostamento percentuale rispetto a quelli moratori per categorie di operazioni; dunque, potrà farsi lo stesso calcolo per il tasso soglia degli interessi moratori. Se i DDMM per alcune categorie non recano alcuna indicazione, varrà l'unico TEGM riportato.